



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE

in composizione monocratica, in persona del dott. Alberto Barbazza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al R.G. n. [REDACTED] promosso da

[REDACTED] **S.R.L., in persona del rappresentante legale *pro tempore*,**
rappresentata e difesa dagli avv.ti [REDACTED] per mandato a
margine del ricorso ex art. 702 *bis* cod. proc. civ., ed elettivamente domiciliata presso lo
studio dell'avv. [REDACTED] in Castelfranco Veneto (TV);

- ATTRICE -

contro

[REDACTED], **in persona del legale rappresentante *pro tempore*,**
rappresentata e difesa dagli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED], per mandato
in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso lo
studio dell'avv. [REDACTED] in Treviso;

- CONVENUTA -

Conclusioni delle parti



Per parte attrice:

Nel merito, in via principale: accertata e dichiarata l'operatività delle condizioni di assicurazione al sinistro di cui è causa in relazione all'evento che ha causato la caduta a terra delle vele dell'impianto fotovoltaico di proprietà della [REDACTED] s.r.l., condannare la parte convenuta al risarcimento dei danni dalla stessa subiti e quantificati in Euro 47.034,41;

In via subordinata: in caso di mancato accoglimento anche parziale della domanda proposta in via principale per quanto riguarda l'ammontare della somma richiesta, condannare parte convenuta al pagamento della diversa somma che verrà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno, all'esito della CTU espletata nel presente giudizio.

In via istruttoria: si chiede la rimessione della causa in istruttoria con ammissione della prova per testimoni sui capitoli di prova indicati nella seconda memoria ex articolo 183 c.p.c. e con i testi ivi indicati.

In ogni caso: spese, compensi di avvocato e competenze di causa rifuse, oltre rimborso spese generali al 15%, cpa e iva come per legge. Spese di CTU a carico esclusivo della convenuta.

Per parte convenuta:

Nel Merito, in via principale:

- per i motivi di cui in atti, anche in accoglimento delle sollevate eccezioni, di cui in polizza e in C.G.A. (fra cui l'inoperatività della garanzia assicurativa, esclusioni di copertura, limite di indennizzo/risarcimento, limite entro il massimale previsto, di scoperto o di franchigia, limite di coassicurazione...etc.) rigettare tutte le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto;



- spese di lite e compensi professionali integralmente rifusi;

In via subordinata:

- nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande, per le ragioni di cui in atti, in polizza e in C.G.A. (fra cui l'inoperatività della garanzia assicurativa, esclusioni di copertura, diniego e/riduzione indennizzo, limite di indennizzo/risarcimento, limite entro il massimale previsto, di scoperto o di franchigia, limite di coassicurazione, etc.) ridurre le stesse a termini di polizza e di C.G.A. secondo giustizia o secondo equità, anche sulla scorta di quanto emerso e accertato in corso di causa;

In ogni caso spese di lite e compensi professionali integralmente rifusi;

In via istruttoria:

- In ogni caso, per mero scrupolo difensivo, si insiste per la richiesta di chiarimenti al CTU di cui a verbale del 27.10.2018, ritenendo contraddittorie con se stesse le conclusioni del CTU all'esito delle osservazioni del CTP [REDACTED], nonché di essere ammessi a prova per interrogatorio formale e testimoni sulle circostanze di seguito capitolate premessa la locuzione "Vero che".

1. Nel novembre 2013 si sono verificati nel territorio di [REDACTED] piogge, durante tutto il giorno, per almeno 20 giorni su 30 (come da documento che Le si rammostra (cfr. doc. 25).

2. Nel novembre 2013 e fino al 30.11.2013 l'acqua piovana raccolta nella vasca irrigua adiacente all'area dell'impianto, sito in via [REDACTED], tracimava andando ad invadere il terreno a valle ove era ubicato l'impianto fotovoltaico.

3. Nel novembre 2013 e fino al 30.11.2013 l'acqua piovana scorreva lungo via [REDACTED] e attraverso la rottura del muro in cemento di contenimento fra via [REDACTED] e il terreno



ove era ubicato l'impianto finiva nel terreno stesso.

4. In data 02-03/12.2013 si verificava uno smottamento di terra nel terreno ove era ubicato l'impianto fotovoltaico per un fronte di circa. 400 mq. e uno spessore di circa 0,5 - 1,0 mt. in corrispondenza dell'area indicata nelle immagini che Le si rammostrano (cfr. docc. 18-20)

5. Alla data del 03.12.2013 il terreno ove era ubicato l'impianto si trovava nelle condizioni rappresentate nelle fotografie che Le si rammostrano (cfr. docc. 9-11)

6. Nel corso del sopralluogo del 28.11.2014 il sig. ██████████ si presentava come incaricato della ██████████ S.r.l. con le chiavi del cancello di ingresso all'area recintata dell'impianto e La accompagnava all'interno per visionare l'area interessata indicando le sezioni interessate dallo smottamento e dal cedimento dei pannelli denunciati in atto di citazione.

7. Nel corso del sopralluogo in data 28.11.2014 il sig. ██████████, presentatosi come incaricato della ██████████ S.r.l. per trattare il sinistro, dichiarava quanto di seguito riportato: "Il Giorno 03/12/2013 a causa delle forti piogge che tracimavano dalla vasca irrigua adiacente all'area dell'impianto e (dell'acqua) che scorreva dalla strada a monte si determinava uno smottamento di parte del terreno di imposta dell'impianto con deformazione delle strutture di sostegno dei pannelli. Non sono state denunciate rotture dei pannelli, ma è stato necessario il riposizionamento degli stessi dopo la sistemazione del terreno. La violenza dell'acqua aveva determinato la rottura di una parte di muro".

8. Alla data del 28.11.2014 il cordolo di cemento e la vasca di raccolta dell'acqua di presentavano come nelle fotografie dimesse che Le si rammostrano (cfr. doc. 12-13).

9. Nell'ottobre 2008 e nel settembre 2009, nel territorio del ██████████ la



■■■■ ■■■■ si sono verificati smottamenti di terreno con frane che hanno comportato anche la chiusura di strade comunale di collegamento con le frazioni.

10. Il terreno su cui insiste l'impianto fotovoltaico gestito da ■■■■■ s.r.l. in ■■■■■ è di proprietà del comune di ■■■■■ il quale lo ha dato in concessione alla stessa società per 20 anni, per la realizzazione e sfruttamento del medesimo impianto, a fronte di un canone annuo.

11. In data 27.11.2014 l'ing. ■■■■■ Le inviava via mail dall'account di ■■■■■ S.r.l. la relazione tecnica sub doc. 22 che Le si rammostra.

Si indicano a testi sui capitoli di cui sopra:

■■■■■
■■■■■
■■■■■
■■■■■
■■■■■
■■■■■
■■■■■
■■■■■
■■■■■
■■■■■
■■■■■
■■■■■
■■■■■

Si chiede sin d'ora di esser abilitati a prova contraria sugli avversi capitoli eventualmente ammessi con i medesimi testi di cui sopra.

Posto che l'area in cui è ubicato l'impianto risulta di proprietà comunale si fa istanza di esibizione/acquisizione ex artt. 210/213 c.p.c. presso il Comune di ■■■■■



██████████ delle comunicazioni presentate dalla ricorrente (quale concessionaria dell'area) in ordine alla denuncia dello smottamento del 03.12.2013 e di inizio e termine dei lavori di ripristino del terreno avvenuti nel giugno 2014 nonché eventuali domande di contributo economico o di agevolazione fiscale presentate presso l'ente locale per i fenomeni atmosferici del precedente novembre 2013.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE**

ex art. 132, comma secondo, n.4), cod. proc. civ.

Con ricorso ex art. 702 *bis* cod. proc. civ., ██████████ s.r.l. (in seguito, per brevità, anche solo “██████████”) conveniva in giudizio ██████████ (in seguito, per brevità, anche solo “Itas” al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali patiti. La ricorrente esponeva di essere proprietaria di un impianto fotovoltaico Modello C. Sun, avente una potenza picco di 659,49 Kwp, installato e posto su un'area recintata nel Comune di ██████████

In data 13 febbraio 2013, ██████████ stipulava con Itas la polizza assicurativa n. ██████████, denominata “██████████”, con decorrenza dal 13 febbraio 2013 fino al 13 febbraio 2014 e avente ad oggetto i danni causati al macchinario assicurato da qualunque evento, salvo quanto stabilito dall'art. 2.

Nel novembre 2013, a causa delle intense e particolarmente violente perturbazioni atmosferiche che colpivano la zona in questione, l'impianto subiva dei danni per il cedimento delle strutture di supporto delle vele dei pannelli fotovoltaici.

In conseguenza di tale evento, ██████████ subiva un danno emergente pari ad € 34.734,41, somma elargita a titolo di corrispettivo per gli interventi di riparazione dell'impianto effettuati dalle ditte incaricate, e un lucro cessante quantificato in € 12.300,00, pari a ciò



cause che hanno condotto al crollo delle vele contenenti i pannelli solari ed eventualmente a chi siano riconducibili le responsabilità di tale crollo, e verifichi in conseguenza se siano rispettate le condizioni tecniche per l'operatività della polizza azionata da parte attrice”.

All'udienza del 6 dicembre 2018, le parti precisavano le conclusioni come da foglio già depositato telematicamente e il Giudice concedeva, su loro concorde istanza, i termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, trattenendo la causa in decisione.

1. Preliminarmente, deve essere sottolineato che è pacifica, fra le parti, l'esistenza del contratto di assicurazione n. [REDACTED], denominato “[REDACTED]”, con decorrenza dal 13 febbraio 2013 fino al 13 febbraio 2014.

Parimenti, è pacifico che le vele dell'impianto fotovoltaico di proprietà di [REDACTED] abbiano subito dei danni nel novembre 2013, essendo altresì controversa la riconducibilità, sul piano causale, di tali danni agli eventi meteorologici allegati da parte attrice, così come la copertura assicurativa e la quantificazione degli stessi.

2. Sotto il profilo del nesso di causalità, il CTU, con motivazione che si ritiene immune da vizi logici e da contraddizioni, redatta nel pieno contraddittorio con i consulenti di parte, accertava che la causa principale del crollo delle vele doveva essere ravvisata nelle piogge e nel vento forte, avendo altresì contribuito all'entità del danno il mancato rispetto, in fase progettuale e di costruzione, delle prescrizioni della relazione geologica e geognostica nonché la mancata progettazione strutturale dell'opera, essendo tali ultime concause attribuibili ai progettisti o a chi ha deciso di non effettuare l'intervento di bonifica del declivio (cfr. pag. 24 della perizia).

Poiché la polizza assicurativa n. [REDACTED] ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 1,



“qualsiasi evento” al di fuori di quanto stabilito dal successivo art. 2, e non essendo il danno causato da eventi atmosferici enumerato fra le esclusioni di cui al citato art. 2, deve dunque ritenersi accertata, nel caso di specie, la copertura assicurativa di [REDACTED].

Per quanto riguarda l'incidenza delle concause riscontrate dal CTU, devono essere premessi dei cenni sull'art. 1227, commi primo e secondo, cod. civ.

L'art. 1227, comma primo, cod. civ. introduce un'eccezione alla regola generale dell'irrelevanza delle concause con riferimento alla cosiddetta causalità materiale, ossia al nesso eziologico fra condotta e danno-evento, consentendo dunque il frazionamento, in sede giudiziaria, del contributo alla causazione del danno-evento fra danneggiato e danneggiante.

Il concorso colposo del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, di cui alla norma citata, non concreta un'eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa; pertanto, a condizione che il convenuto abbia allegato le circostanze di fatto sulle quali fondare l'applicazione della norma, il giudice è tenuto ad esaminare la relativa questione d'ufficio (cfr. Cass. 10 maggio 2018, n. 11258; Cass. 25 maggio 2010, n. 12714).

L'art. 1227, comma secondo, cod. civ., al contrario, introduce un criterio inerente alla cosiddetta causalità giuridica, ossia il nesso eziologico fra danno-evento e danno-conseguenza, escludendo la risarcibilità del danno che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

A differenza dell'ipotesi di cui al comma primo, il dovere del creditore di evitare o limitare il danno costituisce oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore è un autonomo dovere giuridico che trova fondamento nell'obbligo di comportarsi secondo buona fede, trattandosi pertanto di



circostanza impeditiva della pretesa risarcitoria (cfr. Cass. 25 maggio 2010, n. 12714).

Nel caso di specie, dalle risultanze del CTU emerge come la causa materiale del danno-evento vada individuata negli allegati fenomeni atmosferici, mentre il mancato rispetto delle prescrizioni della relazione geologica e geognostica, nonché la mancata progettazione strutturale dell'opera, abbiano rilevato sul piano della causalità giuridica, contribuendo all'entità del danno (cfr. pag. 24 della perizia).

Pertanto, tali concause non rilevano sul piano della causalità materiale, unitariamente attribuibile alla forte pioggia e al vento, bensì sul piano della causalità giuridica, potendo giustificare una riduzione del danno-conseguenza.

Tuttavia, ■■■ non ha eccepito il concorso colposo del creditore nell'aggravamento del danno, essendosi limitata, in comparsa di costituzione e risposta, ad eccepire l'inesistenza del nesso di causalità materiale fra gli eventi meteorologici e il danno e, pertanto, l'inoperatività della polizza assicurativa.

Poiché il concorso colposo di ■■■ nell'aggravamento del danno non è stato tempestivamente eccepito, le concause nella determinazione del danno-conseguenza riscontrate dal CTU non possono essere fatte valere in questa sede essendo ■■■ decaduta dalla possibilità di sollevare la relativa eccezione.

3. Sotto il profilo della quantificazione del danno e del nesso di causalità giuridica fra il danno-evento e il danno-conseguenza, devono essere analizzate separatamente le voci del danno emergente e del lucro cessante.

3.1 Quanto al danno emergente, dall'importo complessivo di € 34.734,41, prospettato dall'attrice al ricorso introduttivo, il CTU, con motivazione condivisibile, riteneva di dover detrarre la somma di € 5.490,00, in quanto costo non pertinente, e la somma di € 21.796,94, poiché esclusa dall'ambito di operatività tecnica della polizza (cfr. pagg. 17,



21 della perizia).

Pertanto, il danno emergente deve essere quantificato nell'importo di € 7.447,48.

3.2 Per quanto riguarda il lucro cessante, consistente, in particolare, nella mancata produttività dell'impianto nel periodo necessario per la sua sistemazione, tale danno veniva quantificato, da parte attrice, nella somma di € 12.300,00 sulla base dei criteri di calcolo prescritti all'art. 12 delle Condizioni di Generali della polizza e tenendo conto, in particolare, del periodo massimo indennizzabile pari a 120 giorni.

Considerato che, ai fini del danno da mancata produttività, deve essere valutato il solo tempo strettamente necessario per lo smontaggio e il rimontaggio dei pannelli con la sostituzione degli elementi strutturali danneggiati e che, come evidenziato dal CTU, 70 giorni sono sufficienti a tal fine, il lucro cessante deve essere correttamente quantificato in € 7.175,00.

3.3 Ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione, all'importo complessivo di € 14.622,48, dato dalla somma del danno emergente e del lucro cessante, deve essere applicato lo scoperto del 10%, con il minimo di € 5.000 ed il massimo di € 50.000, (pari, pertanto, nel presente caso ad € 5.000,00) ottenendo l'importo di € 9.622,48, e a tale somma deve essere successivamente applicato il limite di indennizzo dell'80%.

L'importo così ottenuto, pari ad € 7.697,98, deve essere ulteriormente ridotto del 50% in virtù della ripartizione per quote e senza vincolo di solidarietà della copertura assicurativa di [REDACTED] fra [REDACTED], di cui all'art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Pertanto, il risarcimento deve essere definitivamente quantificato in € 3.848,99, oltre interessi al tasso legale dal 2 aprile 2015 (data della notifica della raccomandata di cui al doc. 6 di parte attrice, valevole come messa in mora e non essendo stata prodotta



l'attestazione di ricevimento della comunicazione del 11 dicembre 2014) al saldo.

4. Le spese di CTU, nella misura già liquidata con decreto del 18 novembre 2017, devono essere in via definitiva, in considerazione degli esiti del giudizio, compensate nella misura di 1/2 fra le parti e, per la parte rimanente, poste a carico di parte convenuta.

5. Le spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, devono essere compensate nella misura di 1/2 in virtù della soccombenza parziale dell'attrice in punto *quantum* del risarcimento e, per la parte rimanente, devono essere poste a carico della convenuta stante la prevalente soccombenza della stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona del dott. Alberto Barbazza, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Condanna [REDACTED], in persona del rappresentante legale *pro tempore*, a corrispondere a [REDACTED] s.r.l., in persona del rappresentante legale *pro tempore*, la complessiva somma di € 3.848,99, oltre interessi al tasso legale dal 2 aprile 2015 al saldo;
- Compensa, in via definitiva, per la quota di 1/2 le spese di CTU, nella misura già liquidata con decreto del 18 novembre 2017, e le pone, per la quota rimanente, a carico di parte convenuta;
- Liquidava le spese di lite in complessivi € 6.900,00, oltre spese generali, Iva e Cp se dovuti per legge, e condanna [REDACTED], in persona del rappresentante legale *pro tempore*, alla rifusione dei 1/2 delle stesse in favore di [REDACTED] s.r.l., in persona del rappresentante legale *pro tempore*.



Così deciso in Treviso, 19 marzo 2019

Il Giudice

Dott. Alberto Barbazza

